

CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI

CONTRAENTE	COMUNE DI JESOLO Via S. Antonio, 11 30016 Jesolo (Ve) C.F. e P.I. 00608720272
DECORRENZA	ORE 24.00 DEL 31/03/2020
SCADENZA	ORE 24.00 DEL 31/03/2022
RATEAZIONE	ANNUALE

Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata dall'Assicuratore in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto.

Pertanto le condizioni riportate nel presente capitolato sono le uniche a valere tra le Parti del presente contratto.

I moduli prestampati della Società, allegati al presente capitolato di polizza all'emissione del contratto, benché sottoscritti dal Contraente, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti al Contraente, al conteggio del premio, alla durata contrattuale, al trattamento dei dati personali, nonché per l'indicazione delle eventuali quote di coassicurazione.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

- ASSICURATO:** il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
- ASSICURAZIONE:** il contratto di assicurazione.
- AMMINISTRATORI:** Sindaco, Assessori e Consiglieri, compreso l'Amministratore unico di Jesolo Patrimonio Srl società "in house providing" di proprietà del Comune di Jesolo.
- BROKER:** l'intermediario di assicurazioni affidatario del servizio ai sensi del D. Lgs. 209/2005, incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione della polizza e riconosciuto dalla/e Società ovvero: INTERMEDIA I.B. S.r.l.
- CONTRAENTE:** il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula l'Assicurazione.
- GARANZIA:** il singolo rischio coperto dall'Assicurazione.
- INDENNIZZO:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
- ACCESSORIO:** ogni dotazione, stabilmente fissata al veicolo, costituente dotazione:
di serie (se costituisce normale dotazione del veicolo senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli apparecchi audio-fono-visivi);
optional (se fornito dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino);
aggiuntivo (se fornito dalla casa costruttrice o da ditte specializzate e installato sul veicolo successivamente all'acquisto).
- DANNO PARZIALE:** danno le cui spese di riparazione risultano inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
- DANNO TOTALE:** il danno si considera "totale" nei casi in cui il veicolo, a seguito di Furto o Rapina, non sia stato più ritrovato ovvero se, in seguito ad eventi che diano luogo a danni materiali, le spese per la riparazione del veicolo superino il 75% del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro e sempreché l'Assicurato abbia provveduto alla demolizione del relitto.
- DEGRADO D'USO:** deprezzamento del veicolo dovuto ad usura, stato di conservazione o manutenzione, vetustà; in caso di danno parziale il deprezzamento non si applica sul costo della manodopera.
- ESTORSIONE:** il reato di cui all'art. 629 del Codice Penale e successive modifiche e/o integrazioni e più precisamente il caso in cui l'Assicurato venga costretto a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso sia verso altre persone.
- FURTO:** la sottrazione della cosa assicurata a colui che la detiene perpetrata al fine di trarne profitto per se o per altri (art. 624 Codice Penale).

- RAPINA:** la sottrazione della cosa assicurata mediante violenza o minaccia a colui che la detiene, perpetrata per procurare a se o ad altri un ingiusto profitto (art. 628 Codice Penale).
- PARTI:** il Contraente/Assicurato e la Società.
- POLIZZA:** il documento che prova l'Assicurazione.
- PREMIO:** la somma dovuta dal Contraente alla Società.
- PRIMO RISCHIO ASSOLUTO:** forma di assicurazione per la quale la Società risponde dei danni sino alla concorrenza di una determinata somma senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.
- RISCHIO:** la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
- SINISTRO:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
- SOCIETA':** l'Impresa di Assicurazione o l'Impresa Delegataria e le Coassicuratrici.
- VALORE COMMERCIALE:** valore del veicolo, compresi gli accessori, al momento del sinistro in base alla quotazione riportata dalla rivista specializzata EURO TAX GIALLO o, in caso di mancata quotazione o di cessazione della sua pubblicazione, in base ai valori medi di quotazione del mercato.
- VEICOLO AD USO PRIVATO:** autovettura, autocarro, autoveicolo ad uso speciale, motociclo, ciclomotore, non adibiti ad uso pubblico, né a noleggio, né a scuola guida, né ad autotassametro.

RESTO DELLA PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

1 - RISCHI ASSICURATI

1.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti, anche in caso di colpa imputabile al conducente del veicolo o dei trasportati, subiti dai veicoli ad uso privato, durante la circolazione, fermata, sosta e/o ricovero degli stessi,

a) di proprietà e/o in uso degli Amministratori, utilizzati per ragioni di rappresentanza o di servizio per conto dell'Ente/Contraente

b) di proprietà e/o in uso a qualunque titolo, dei Dipendenti, del Segretario e dei Collaboratori non in diretto rapporto di dipendenza con il Contraente ma della cui opera esso si avvalga a qualsiasi titolo, utilizzati in occasione di missioni o viaggi di servizio fuori ufficio, svolti per conto e su autorizzazione dell'Ente/Contraente

purché i suddetti veicoli non risultino iscritti al P.R.A. a nome del Contraente stesso.

La garanzia è prestata per i danni conseguenti a:

- incendio, intendendosi per tale i danni al veicolo assicurato a seguito di incendio, fulmine, esplosione, scoppio di serbatoi o dell'impianto di alimentazione, compresi i guasti arrecati allo scopo di impedire od arrestare l'evento dannoso;
- furto, intendendosi per tale la perdita del veicolo assicurato o di sue parti, in conseguenza di furto, rapina, estorsione, anche di cose non assicurate che si trovino all'interno del veicolo, nonché i danni subiti dal veicolo stesso nell'esecuzione o nel tentativo di commettere tali reati e i danni da circolazione conseguenti e successivi alla commissione dei reati stessi;
- eventi sociopolitici, quali tumulti popolari, scioperi, atti di terrorismo, sommosse, dimostrazioni, sabotaggio, vandalismo;
- eventi naturali, intendendosi per tali trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, bora, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, straripamenti, allagamenti, terremoti, eruzioni vulcaniche, caduta di neve, ghiaccio, pietre, alberi, valanghe, slavine, meteoriti e corpi celesti in genere;
- rottura dei cristalli dovuta a causa accidentale o fatto di terzi, comprese le spese di installazione e montaggio;
- collisione con altri veicoli, anche se in sosta;
- urto contro qualsiasi ostacolo fisso o mobile, persone, cose, animali;
- ribaltamento;
- uscita di strada;
- urto contro oggetti scagliati da altri veicoli;
- caduta di aeromobili, oggetti o corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose trasportate, nonché meteoriti e relative scorie.

Sono compresi in garanzia pezzi di ricambio, accessori, allestimenti ed attrezzature in genere stabilmente installati sul veicolo.

In caso di sinistro indennizzabile a termine di polizza la Società risarcisce altresì:

a) le spese sostenute dall'Assicurato per il recupero e traino del veicolo dal luogo dell'incidente a quello indicato dal conducente e/o intestatario al P.R.A. del veicolo, ovvero al luogo indicato dall'Autorità competente intervenuta, nonché le spese di custodia del veicolo, nonché in caso di furto, rapina o estorsione le spese documentate e sostenute dall'Assicurato per la rimozione e custodia del veicolo, disposti dall'Autorità, dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione all'Assicurato del ritrovamento stesso.

b) le spese sostenute dall'Assicurato per il noleggio di una autovettura in sostituzione di quella assicurata indisponibile a seguito di sinistro indennizzabile. Il noleggio deve essere comprovato da regolare fattura o ricevuta.

Per ciascuna delle suddette garanzie l'indennizzo viene effettuato mediante l'importo massimo per ogni veicolo indicato nella sezione "Somme assicurate e Limiti di indennizzo".

1.2 - Limite di indennizzo/Forma di assicurazione

Le garanzie sono prestate a "Primo Rischio Assoluto" e per ogni veicolo assicurato, fino alla concorrenza della somma indicata nella sezione "Somme assicurate e Limiti di indennizzo", fermo restando che l'indennizzo non può essere superiore, in ogni caso, al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

È prevista l'applicazione di una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro di Euro 200,00 eccetto per la garanzia cristalli, per la quale non è prevista franchigia.

L'indennizzo viene effettuato all'Assicurato al lordo della suddetta franchigia e il Contraente si impegna a rimborsare semestralmente la Società, mediante pagamento in un'unica soluzione di quanto dovuto entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta, sulla base di un riepilogo predisposto dalla Società ove verranno indicati: la data e il numero del sinistro, l'importo liquidato, la tipologia e targa del veicolo dell'Assicurato.

1.3 - Validità dell'assicurazione

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei veicoli assicurati, nonché delle generalità delle persone che usano tali veicoli.

Per la loro identificazione si farà riferimento, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, alla dichiarazione del Contraente che attesti:

- che il veicolo al momento del sinistro era utilizzato per missione o per adempimenti di servizio (oppure che l'Assicurato è autorizzato all'uso permanente del proprio veicolo per lo svolgimento delle proprie mansioni);
- data e luogo ove l'Assicurato si è recato per missione o per adempimenti di servizio (oppure che l'Assicurato è autorizzato all'uso permanente del proprio veicolo per lo svolgimento delle proprie mansioni);
- generalità dell'Assicurato;
- dati identificativi del veicolo utilizzato.

1.4 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino e per tutti gli Stati aderenti al sistema della Carta Verde.

1.5 - Precisazione

L'assicurazione vale per i veicoli assicurati per il medesimo uso e per le stesse categorie appartenenti alla Società controllata dal Comune di Jesolo denominata Jesolo Patrimonio Srl.

RESTO DELLA PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

2 - RISCHI ESCLUSI

L'assicurazione non è operante:

- se il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- se il conducente si trova in stato di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti;
- se il sinistro si verifica in conseguenza di attività illecite od estranee agli scopi del servizio o della missione.

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione i danni:

- originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, ancorché detti danni siano occorsi durante la circolazione;
- derivanti dall'utilizzo improprio del veicolo rispetto alle caratteristiche previste dal libretto di circolazione;
- determinati od agevolati da dolo del Contraente e/o dell'Assicurato;
- subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano e quelli verificatisi durante la circolazione fuoristrada;
- verificatisi durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, relative prove ed allenamenti.

3 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO

3.1 - Altre assicurazioni

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, se ne è a conoscenza, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

3.2 - Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento e regolazione del premio

Ancorché il contratto assicurativo non sia stato ancora emesso dalla Compagnia e/o sottoscritto dalle Parti, dovendosi ritenere l'offerta presentata "proposta contrattuale irrevocabile" perfezionata con l'aggiudicazione provvisoria da intendersi quale "Accettazione" della proposta contrattuale, l'assicurazione e il relativo rischio hanno effetto dalle ore 24.00 del 31.03.2020.

A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. l'assicurazione è valida anche se il premio viene corrisposto entro il 60° (sessantesimo) giorno successivo alla data di decorrenza della polizza.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° (sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati alla Direzione della Società o all'Agenzia della stessa alla quale è stata assegnata la polizza o alla Società di brokeraggio che gestisce il contratto.

Poiché il premio è convenuto in base a elementi variabili del rischio, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nella scheda di polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni

intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi a base per il conteggio del premio. La regolazione del premio di polizza avverrà secondo quanto previsto dalla normativa seguente:

- a) entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società i dati necessari per effettuare la regolazione del premio e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza;
- b) le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere corrisposte nei 60 (sessanta) giorni successivi dal momento in cui il Contraente abbia effettivamente ricevuto l'appendice di regolazione, ritenuta corretta, emessa dalla Società (farà fede la data di protocollo di ricevimento del documento).

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 (trenta) giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 (trenta) giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società medesima non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

3.3 - Durata dell'assicurazione

L'assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del 31/03/2020 fino alle ore 24.00 del 31/03/2022 e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo alle Parti di ulteriore disdetta.

Pur essendo il contratto di durata poliennale, le Parti si riservano la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

È comunque facoltà del Contraente chiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di gara e la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 60 (sessanta) giorni.

In caso di proroga, il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza.

3.4 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza – Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall'Assicurato e dalla Società.

Spetta in particolare all'Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il terzo interessato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può essere tuttavia pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

3.5 - Coassicurazione e delega

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società coassicuratrici, in caso di sinistro, le medesime concorreranno nel pagamento dell'indennizzo in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Spett.le _____ e le Società assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Spett.le

.....; di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato dalla _____ S.r.l. la quale tratterà con la Società Delegataria.

La Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici, indicate nella polizza o appendice, a firmare in loro nome e per loro conto tutti gli atti contrattuali.

Pertanto la firma apposta dalla Delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati e dei premi spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci, anche nei propri confronti, tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per la gestione del contratto, l'istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare esperti (periti, medici, consulenti, etc.). È fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi, il cui pagamento verrà effettuata dal Contraente per il tramite della Spett.le _____ direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice e tale procedura è accettata dalle medesime.

Tutte le comunicazioni fatte alla Delegataria, anche attinenti alla denuncia dei sinistri, hanno effetto nei confronti dei Coassicuratori.

3.6 - Clausola broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al broker incaricato INTERMEDIA I.B. SRL, via Dall'Armi 3/2 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE), CF e P.IVA 03858060274, Tel 0421 307800 PEC: info@pec.intermediaib.it ai sensi del D. Lgs. 209/2005.

La società Intermedia I.B. srl richiederà alla Società assicuratrice aggiudicataria della polizza in oggetto un importo provvigionale pari al 0,01% (zerovirgolazerouno) del premio imponibile.

La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società.

Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa.

Il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente, al broker, si considera come effettuato direttamente alla Società. La Società riconosce che tale modalità di pagamento è da intendersi liberatorio per il contraente assicurato.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Aggiudicatrice.

3.7 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

3.8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

3.9 - Foro competente

Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende esclusivamente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede legale del Contraente/Assicurato.

3.10 - Trattamento dei dati - Nomina a Responsabile Esterno del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

1. **Oggetto del trattamento.** Nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto, la Società è nominata Responsabile Esterno del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (di seguito Responsabile) di

titolarità del Comune Contraente (di seguito "Titolare"). Il trattamento potrà riguardare solamente le tipologie di documenti, dati, banche dati o fascicoli indispensabili per rendere il Servizio oggetto del contratto, che saranno messi a disposizione dal Titolare o forniti/raccolti direttamente presso l'interessato. Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento del contratto.

2. **Durata dei trattamenti.** Ogni trattamento dei dati succitati, da effettuarsi solamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al presente contratto. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge.

In entrambi i casi, il Responsabile provvederà a rilasciare al Titolare apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni di titolarità del Titolare. Il Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione. La presente nomina avrà efficacia fintanto che il contratto richiamato in premessa avrà efficacia, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere. Qualora il rapporto tra le parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo o i servizi del Responsabile non fossero più erogati, anche la presente nomina verrà automaticamente meno, senza bisogno di comunicazioni o revoche, ed il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare.

3. **Istruzioni documentate art. 28, comma 3, del Regolamento UE 2016/679.** Nello svolgimento del Servizio, in merito ai trattamenti che dovranno essere effettuati, si dovrà dare scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679, in particolare: adottare le misure organizzative, fisiche, procedurali e logiche sulla sicurezza nei trattamenti con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del Regolamento. Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

- a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento; individuare, verificare e, se del caso, aggiornare le persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;

se si raccolgono dati per conto del Comune Contraente, fornire agli interessati tutte le informazioni previste dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679;

vigilare - anche secondo le prassi istituite ed in accordo con il Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali della Società si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;

assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo;

se richiesto, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli 13 – 22 del Regolamento;

se richiesto, assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;

comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati in azienda.

La Società si impegna altresì ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, il segreto nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nell'espletamento del Servizio. A tal fine il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non

divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nell'esecuzione del Servizio, salvo quanto previsto dall'articolo precedente.

4. Garanzie prestate dal Responsabile. Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente il cambiamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità professionale manifestati al Titolare al momento dell'incarico conferito.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del contratto.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di sub fornitori di servizi informatici (hosting provider, prestatori di servizi cloud, ecc.), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto del Servizio dovranno essere trattati o comunque utilizzati dalla Società esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che le derivano dal contratto. Conseguentemente i dati non saranno:

1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse dall'esecuzione del contratto; 2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo; 3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse dal contratto.

In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile ne risponderà qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa vigente in materia o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del Titolare.

5. Registro categorie di attività di trattamento. Il Responsabile si impegna a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Titolare, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1 del Regolamento.

6. Sub-responsabili. Manleva. Con il presente contratto, il Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento nella prestazione del Servizio, fermo l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile. Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, egli si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub-responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Qualora il sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile riconosce di conservare nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dei sub-responsabili coinvolti, nonché si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della applicabile normativa sulla tutela dei dati personali da parte del Responsabile e dei suoi sub-responsabili.

Il Responsabile informa il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al Titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

7. Obblighi di collaborazione. Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile riconosce al Titolare, e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto. In ogni caso il Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, a che le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica siano utilizzate solo per tali finalità. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.

Resta inteso che la nomina di cui al presente articolo non comporta alcun diritto del Responsabile ad uno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso derivante dalla medesima.

3.11 - Obbligo di ricorso al MEPA e Convenzioni CONSIP

I servizi oggetto del presente contratto, al momento dell'indizione della gara, non costituiscono oggetto di convenzioni CONSIP e non sono disponibili nel MEPA. Il contratto stipulato all'esito della presente procedura è sottoposto alla condizione risolutiva, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del D.L. 95/2012 [come convertito con L. n. 135/2012], in caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o di centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. Resta salva la possibilità per il contraente di adeguarsi ai predetti corrispettivi più favorevoli previsti nelle suddette convenzioni.

3.12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

RESTO DELLA PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

4 - ALTRE NORME CHE DISCIPLINANO L' OPERATIVITA' DEL CONTRATTO

4.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

4.2 - Variazioni del rischio

Il Contraente/Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

A parziale deroga dell'art. 1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre, con effetto immediato, il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione oppure in occasione del primo rinnovo dell'annualità di premio a scelta del Contraente/Assicurato.

4.3 - Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

La Società, una volta venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti, ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

4.4 - Esonero dichiarazione di precedenti sinistri

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito i veicoli oggetto dell'Assicurazione negli anni precedenti la stipulazione del presente contratto.

4.5 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

RESTO DELLA PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

5 - NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

5.1 - Modalità per la denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati dal Contraente, anche a mezzo telex o telefax, alla Società alla quale è stata assegnata la polizza o al Broker indicato in polizza entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando l'Ufficio incaricato della gestione dei contratti assicurativi del Contraente ne è venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere le cause del sinistro, l'indicazione delle sue conseguenze e dell'entità – almeno approssimativa – del danno, nonché gli estremi del conducente del veicolo danneggiato, dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.

Le parti concordano peraltro che nel caso in cui il danno subito dal veicolo assicurato sia presumibilmente addebitabile a responsabilità civile di terzi, la denuncia da trasmettere alla Società in riferimento alle garanzie prestate con la presente polizza potrà essere rinviata, senza che ciò possa pregiudicare il diritto dell'Assicurato all'indennizzo, al momento in cui emergano elementi tali da far dubitare il completo risarcimento del danno da parte del terzo o della sua Compagnia di assicurazione.

Per ottenere il risarcimento dovuto in base alla presente polizza l'Assicurato dovrà comunque produrre la necessaria documentazione attestante il danno subito e, se già sostenuto, il relativo costo di riparazione.

5.2 - Obbligo di salvataggio e di conservazione

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero in tutto o in parte del mezzo: per le spese relative si applica l'art. 1914 del C.C.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.

5.3 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno facoltà di recedere dall'assicurazione con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni mediante lettera raccomandata. In tal caso la Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte di legge, relativa al periodo di rischio non corso.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo ove contrattualmente previsto, ovvero con esplicita accettazione dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

5.4 - Procedura per la liquidazione del danno

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le Parti ovvero - quando una di queste lo richieda - mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle Parti non provvede - nonostante l'invito dell'altra - alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - su richiesta della parte più diligente - dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.

I periti, tenendo presente le condizioni contrattuali, decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le Parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito è a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali.

5.5 - Determinazione dell'ammontare del danno

In caso di danno totale l'ammontare del danno è dato dal valore commerciale del veicolo come riportato da Eurotax Giallo del mese in cui si verifica il sinistro, con il massimo della somma

assicurata ed al netto del valore di recupero del relitto,

Se il sinistro avviene nei primi 12 (dodici) mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo, il danno indennizzabile è pari al prezzo della fattura di acquisto.

Nel caso in cui l'Assicurato abbia provveduto alla riparazione del veicolo con spesa complessiva superiore al valore commerciale come sopra riportato, non si procederà alla deduzione del valore di recupero del relitto.

In caso di danno parziale verrà liquidato l'importo necessario per riparare il veicolo senza tenere conto del degrado d'uso.

La garanzia comprende gli accessori, gli allestimenti e le attrezzature in genere che risultino stabilmente installati sul veicolo.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione delle riparazioni.

5.6 - Precisazione per l'imposta sul valore aggiunto

Nella determinazione dell'ammontare del danno la Società terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A. qualora l'Assicurato la tenga a proprio carico.

5.7 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 (trenta) giorni a favore dell'intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato, se diverso.

Per i danni verificatisi all'estero, la liquidazione viene effettuata in Italia e in euro.

5.8 - Diritto di surrogazione

La Società conserva il diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile, rinunciando ad esercitarlo nei confronti del proprietario, del conducente del veicolo e dei trasportati.

5.9 - Comunicazione sullo stato dei sinistri

La Società si impegna ad inviare al Broker, con cadenza semestrale, una comunicazione che riporti lo stato dei sinistri denunciati e aperti con i rispettivi numeri di protocollazione, data di accadimento e le seguenti annotazioni:

- sinistro liquidato, con l'indicazione del relativo importo;
- sinistro aperto e posto a riserva, con l'indicazione del relativo importo a riserva;
- sinistro chiuso, senza seguito;
- sinistro respinto.

Gli obblighi precedentemente descritti non precludono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle suindicate.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

RESTO DELLA PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

SOMME ASSICURATE E LIMITI DI INDENNIZZO

GARANZIE	LIMITE DI INDENNIZZO PER VEICOLO	FRANCHIGIA
INCENDIO, FURTO, RAPINA, ESTORSIONE, KASKO, CRISTALLI, EVENTI SOCIO-POLITICI E NATURALI, CADUTA DI AEROMOBILI, COMPRESI CORPI VOLANTI NON PILOTATI, LORO PARTI E OGGETTI DA ESSI TRASPORTATI	€ 20.000,00	€ 200,00
CRISTALLI	€ 1.000,00	=====
RECUPERO, TRAINO E CUSTODIA DEL VEICOLO	€ 1.000,00	=====
NOLEGGIO AUTOVETTURA SOSTITUTIVA	€ 500,00	=====

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

RESTO DELLA PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

CONTEGGIO DEL PREMIO

Il premio dell'assicurazione, anticipato nella misura indicata in polizza, costituisce il premio minimo dovuto comunque dal Contraente alla Società.

Massimale a Primo Rischio Assoluto per veicolo	€ 20.000,00
--	-------------

- a) Veicoli ad uso privato di proprietà e/o in uso degli Amministratori del Comune (Sindaco, Assessori e Consiglieri), del Segretario Comunale, Direttore Generale, Commissario Straordinario e dell'Amministratore Unico della partecipata Jesolo Patrimonio Srl, utilizzati in occasione di missioni o per adempimenti di servizio o rappresentanza per conto dell'Ente/Contraente, con variazioni a regolazione del premio..
- b) Veicoli ad uso privato di proprietà e/o in uso dei Dipendenti e dei Collaboratori in genere utilizzati in occasione di missioni o adempimenti di servizio, per conto dell'Ente/Contraente, con variazioni in sede di regolazione premio.

	Premio lordo unitario	Premio annuo lordo totale
a. Veicoli di Amministratori, Segretario, ecc. (n°23 soggetti)	Premio Lordo pro capite: €	€
b. Veicoli Dipendenti e collaboratori (km. 20.000 di percorrenza)	Premio Lordo pro KM: €	€

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

RESTO DELLA PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO